

# LAVORO



## **riforma del mercato del lavoro | 11 Aprile 2012**

### **Possibile contenzioso tra la gestione separata dell'INPS e le Casse di previdenza dei professionisti**

**di Paolo Rosa - Avvocato**

Come ho già scritto nel precedente commento, l'art. 9 del disegno di legge, recante «disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», introduce una presunzione *iuris tantum* laddove prevede che le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'IVA sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ne sussistano i presupposti.

Come ho già scritto nel precedente commento, l'art. 9 del disegno di legge, recante «disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», introduce una presunzione *iuris tantum* laddove prevede che le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'IVA sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

- a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a sei mesi nell'arco dell'anno solare;
  - b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più del 75% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
  - c) che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente.
- Ove si verificano almeno due dei presupposti indicati la conversione del rapporto da autonomo a collaborazione avverrà automaticamente, salvo che sia fornita la prova contraria da parte del committente.

Per i professionisti l'esclusione dal lavoro a progetto si realizza solo quando le collaborazioni

riguardino attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione all'albo.

***La conversione del rapporto ha immediate ripercussioni sulla tutela previdenziale.*** Perché nell'ipotesi della conversione il lavoratore andrebbe iscritto alla gestione separata dell'INPS con obbligo a carico del committente di rimborsargli i due terzi della contribuzione stessa. C'è il rischio grave, come non ha mancato di sottolineare la Fondazione studi consulenti del lavoro nella circolare n. 6 del 9 aprile 2012, che «Qualora un professionista regolarmente iscritto all'Ordine non svolgesse attività riservate che caratterizzano la professione o per le quali non sia previsto un regime di esclusiva, potrebbe incorrere nel rischio di conversione della sua consulenza in rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fin dall'inizio della collaborazione, con importanti ricadute anche sugli aspetti previdenziali connessi alla precedente qualificazione del rapporto».

Poiché la conversione opera in automatico è facile prevedere un nutrito contenzioso fra le gestione separata dell'INPS e le Casse private dei professionisti le quali per ciò solo vedranno destabilizzato l'attuale sistema.

[Qui la circolare della Fondazione studi consulenti del lavoro n. 6 del 9 aprile 2012](#)